



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.P.A. SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

*“Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri.*

- 1.1 Modifica all'articolo 18, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.*
- 1.2 Modifica all'articolo 22, paragrafi 2, 3, 4 e 5.*
- 1.3 Ulteriori modifiche minori di linguaggio all'articolo 2 paragrafo 2, all'articolo 3 paragrafo 3, all'articolo 5 paragrafo 3, all'articolo 8 paragrafi 2 e 3, all'articolo 11, all'articolo 13 paragrafo 4, all'articolo 15 paragrafo 13, all'articolo 17 paragrafo 1 e 8, all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, all'articolo 23 paragrafi 2 e 3, all'articolo 25 paragrafo 2, all'articolo 26 e all'articolo 27”*

*(Redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971, e successive modifiche e integrazioni)*

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in assemblea straordinaria per sottoporre al Vostro esame le seguenti proposte di modifica di talune clausole dello statuto sociale (lo “**Statuto**”) di Banca Generali S.p.A. (“**Banca Generali**” o la “**Società**”).

Le modifiche sono connesse: (i) all’esigenza di razionalizzare alcuni aspetti di *governance* relativi all’attuale assetto di competenze esclusive del Consiglio di Amministrazione oltre (ii) alla necessità di prevedere l’utilizzo della firma digitale negli atti della Società. Inoltre, con l’occasione, si intende proporre alcune modifiche di mera forma e prive quindi di rilevanza sostanziale.

Si rappresenta inoltre che:

- (i) la Banca d’Italia ha accertato che le modificazioni statutarie proposte non contrastano con una sana e prudente gestione e ha rilasciato il provvedimento di accertamento sulle modificazioni statutarie ai sensi di quanto disciplinato dalle applicabili disposizioni regolamentari, condizionandone l’efficacia alla conformità delle deliberazioni assunte dall’assemblea dei soci al progetto esaminato;
- (ii) le modifiche statutarie proposte non legittimano il diritto di recesso dei soci ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2437 Cod. civ., in quanto non configurano alcuna delle ipotesi di recesso contemplate dalla normativa applicabile.

\*\*\*

\*\*\*

### **1.1 Proposta di modifica dell’articolo 18, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Modifica nelle competenze esclusive del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali**

Banca Generali propone di:

- apportare modifiche al paragrafo 4, lettere a) e f) nonché al paragrafo 6 al fine di razionalizzare l’attuale assetto di *governance* in relazione alle competenze esclusive del Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni di rilevanza strategica – ad oggi tutte riservate alla competenza esclusiva del suddetto organo sociale sia nel caso in cui siano poste in essere dalla capogruppo del gruppo bancario che dalle società facenti parte dello stesso – introducendo una maggiore flessibilità nel relativo processo deliberativo. In particolare, le modifiche al paragrafo 4, lettere a) e f) sono volte a consentire – in linea con la regolamentazione applicabile e fermo quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti e ferme in ogni caso restando le competenze dell’assemblea – la facoltà di delegare all’organo con funzione di gestione l’approvazione di operazioni diverse da quelle di acquisto/cessione di partecipazioni: (i) considerate strategiche (cfr. Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione III, paragrafo 3.2, della Circolare Banca d’Italia 285/2013); e (ii) comportanti variazioni significative del perimetro del gruppo bancario (cfr. Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione

III, par. 2.2., lett. e), della Circolare Banca d'Italia 285/2013) per queste ultime intendendosi le operazioni identificate secondo i criteri di cui al paragrafo 4, lettera f);

- eliminare la lettera r) del paragrafo 4 recependone il contenuto nella lettera m), per ragioni di razionalizzazione e semplificazione del testo;
- modificare la nuova lettera r) del paragrafo 4 (divenuta tale alla luce dell'eliminazione della previgente lettera r)) ai fini di mera semplificazione del testo, considerato il richiamo alla legge applicabile (anche in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati) contenuto nella nuova formulazione proposta del primo capoverso del paragrafo 4;
- modificare il paragrafo 5 al solo fine di allinearlo alla nuova formulazione del paragrafo 4, recependo l'eliminazione della lettera r);
- modificare il paragrafo 6 al fine di allineare anche a livello di operazioni delle società componenti il gruppo bancario i relativi *iter* deliberativi a quelli di cui al paragrafo 4;
- modificare i paragrafi 7 e 8 al mero fine di chiarezza espositiva dei relativi testi e di coordinamento con le altre disposizioni contenute nel paragrafo 4.

Le modifiche puntuali sono riflesse nella tabella che segue: nella colonna di sinistra è riportato il testo oggi vigente e nella colonna di destra il testo modificato di cui si propone l'approvazione (barrate e in grassetto nero le parti che si propone di eliminare, sottolineate e in grassetto rosso le parti che si propone di aggiungere).

Testo vigente	Testo proposto
<b>Articolo 18</b>	<b>Articolo 18</b>
<i>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, ed ha facoltà di deliberare in merito a tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale che non siano riservati dalla vigente normativa alla competenza dell'Assemblea. Esso delibera su proposta di uno dei suoi componenti.</i>	<i>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, ed ha facoltà di deliberare in merito a tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale che non siano riservati dalla vigente normativa alla competenza dell'Assemblea. Esso delibera su proposta di uno dei suoi componenti.</i>
<i>2. Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva a deliberare pure in tema di istituzione o soppressione di sedi secondarie, d'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza e la firma sociale, in materia di fusione, nei casi consentiti dalla legge, sull'adeguamento delle disposizioni dello Statuto Sociale che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo.</i>	<i>2. Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva a deliberare <b>pure</b> in tema di istituzione o soppressione di sedi secondarie, d'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza e la firma sociale, in materia di fusione, nei casi consentiti dalla legge, sull'adeguamento delle disposizioni dello Statuto Sociale che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo.</i>
<i>3. Il Consiglio di Amministrazione adotta un Regolamento avente ad oggetto il proprio funzionamento, nel rispetto delle previsioni di Legge, delle disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti e di Statuto. Di tale</i>	<i>3. Il Consiglio di Amministrazione adotta un Regolamento avente ad oggetto il proprio funzionamento, nel rispetto delle previsioni di <b>Legge legge</b>, delle disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti e di Statuto. Di tale</i>

<p>Regolamento viene data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet della Società.</p>	<p>Regolamento viene data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet della Società.</p>
<p>4. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e delle disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:</p>	<p>4. <del>Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di</del> <b>Fermo quanto previsto dalla</b> legge e <del>dalle</del> delle-disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti, <b>e ferme restando le competenze dell'Assemblea</b>, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:</p>
<p>a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione delle strategie aziendali (tenendo in considerazione anche i profili tempo per tempo previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile, anche in un'ottica di sviluppo sostenibile), la approvazione delle linee, dei piani e delle operazioni strategiche, l'approvazione dei piani industriali e finanziari della Società, delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, anche con Parti Correlate e Soggetti Collegati;</p>	<p>a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione delle strategie aziendali (tenendo in considerazione anche i profili tempo per tempo previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile, anche in un'ottica di sviluppo sostenibile), la approvazione delle linee, <b>e</b> dei piani <del>e delle operazioni strategiche, strategici nonché</del> l'approvazione dei piani industriali e finanziari della Società, <del>delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, anche con Parti Correlate e Soggetti Collegati;</del></p>
<p>b) la nomina, qualora lo ritenga opportuno, del Direttore Generale, dei Condirettori Generali, dei Vice Direttori Generali, il conferimento dei relativi poteri e il loro collocamento a riposo;</p>	<p>b) la nomina, qualora lo ritenga opportuno, del Direttore Generale, dei Condirettori Generali, dei Vice Direttori Generali, il conferimento dei relativi poteri e il loro collocamento a riposo;</p>
<p>c) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca motivandone le ragioni dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo (funzioni antiriciclaggio, conformità alle norme, controllo dei rischi e di revisione interna);</p>	<p>c) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca motivandone le ragioni dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo (funzioni antiriciclaggio, conformità alle norme, controllo dei rischi e di revisione interna);</p>
<p>d) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la determinazione dei relativi poteri e mezzi e la vigilanza sugli stessi e sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;</p>	<p>d) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la determinazione dei relativi poteri e mezzi e la vigilanza sugli stessi e sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;</p>
<p>e) l'autorizzazione degli esponenti aziendali svolgenti funzioni di amministrazione, direzione e controllo e degli altri soggetti individuati dalla legge a contrarre con la Società operazioni o obbligazioni di qualsiasi natura ovvero compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente;</p>	<p>e) l'autorizzazione degli esponenti aziendali svolgenti funzioni di amministrazione, direzione e controllo e degli altri soggetti individuati dalla legge a contrarre con la Società operazioni o obbligazioni di qualsiasi natura ovvero compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente;</p>
<p>f) l'assunzione o la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo Bancario ovvero di partecipazioni di controllo o di</p>	<p>f) l'assunzione <del>o</del> la cessione di partecipazioni che <del>comportino</del>, <b>in base alla normativa di vigilanza tempo per tempo vigente, sono</b></p>

<p>collegamento; la cessione di aziende e/o di rami di azienda; la stipula di accordi relativi a joint venture o a alleanze strategiche;</p>	<p><b>considerate strategiche oppure comportano variazioni significative del perimetro del gruppo bancario, per queste ultime intendendosi (i) le operazioni di acquisizione di partecipazioni di controllo in società il cui valore sia pari o superiore al 2,5% del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario (ii) le operazioni di acquisizione di partecipazioni di controllo in società la cui sede legale sia in una nazione in cui il gruppo bancario non ha società controllate o (iii) le operazioni di acquisizione di partecipazioni anche non di controllo in società che comportino l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni della stessa, tutto ciò fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2361, comma due, del Codice Civile Gruppo Bancario ovvero di partecipazioni di controllo o di collegamento; la cessione di aziende e/o di rami di azienda; la stipula di accordi relativi a joint venture o a alleanze strategiche;</b></p>
<p>g) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza;</p>	<p>g) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza;</p>
<p>h) l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Banca o del Gruppo Bancario, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;</p>	<p>h) l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Banca o del <b>gruppo bancario Gruppo Bancario</b>, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;</p>
<p>i) la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;</p>	<p>i) la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;</p>
<p>j) l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e della inclusività;</p>	<p>j) l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e della inclusività;</p>
<p>k) l'approvazione della struttura organizzativa, nonché l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni; la verifica periodica che la struttura organizzativa definisca in modo chiaro e coerente i compiti e le responsabilità;</p>	<p>k) l'approvazione della struttura organizzativa, nonché l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni; la verifica periodica che la struttura organizzativa definisca in modo chiaro e coerente i compiti e le responsabilità;</p>

<p>l) la verifica periodica che l'assetto dei controlli interni sia coerente con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici, e che le funzioni aziendali di controllo abbiano un sufficiente grado di autonomia all'interno della struttura organizzativa, e dispongano di risorse adeguate per un corretto funzionamento;</p>	<p>l) la verifica periodica che l'assetto dei controlli interni sia coerente con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici, e che le funzioni aziendali di controllo abbiano un sufficiente grado di autonomia all'interno della struttura organizzativa, e dispongano di risorse adeguate per un corretto funzionamento;</p>
<p>m) la verifica che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo;</p>	<p>m) la verifica che il sistema dei flussi informativi, <b>verso gli organi aziendali e tra gli stessi</b>, sia adeguato, completo e tempestivo;</p>
<p>n) la definizione delle direttive per l'assunzione e l'utilizzazione del personale appartenente alla categoria dei dirigenti della Società;</p>	<p>n) la definizione delle direttive per l'assunzione e l'utilizzazione del personale appartenente alla categoria dei dirigenti della Società;</p>
<p>o) la verifica che i sistemi di incentivazione e retribuzione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo tengano nella dovuta considerazione le politiche di contenimento del rischio e siano coerenti con gli obiettivi di lungo periodo della banca, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni;</p>	<p>o) la verifica che i sistemi di incentivazione e retribuzione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo tengano nella dovuta considerazione le politiche di contenimento del rischio e siano coerenti con gli obiettivi di lungo periodo della banca, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni;</p>
<p>p) la individuazione di regole di condotta professionale per il personale della Banca, anche attraverso un codice etico o strumenti analoghi, garantendone l'attuazione e monitorandone il rispetto da parte del personale. Esso precisa altresì le modalità operative e i presidi volti ad assicurare il rispetto delle regole di condotta professionale, anche mediante l'indicazione di comportamenti non ammessi, tra cui rientrano l'utilizzo di informazioni false o inesatte e la commissione di illeciti nel settore finanziario o di reati fiscali;</p>	<p>p) la individuazione di regole di condotta professionale per il personale della Banca, anche attraverso un codice etico o strumenti analoghi, garantendone l'attuazione e monitorandone il rispetto da parte del personale. Esso precisa altresì le modalità operative e i presidi volti ad assicurare il rispetto delle regole di condotta professionale, anche mediante l'indicazione di comportamenti non ammessi, tra cui rientrano l'utilizzo di informazioni false o inesatte e la commissione di illeciti nel settore finanziario o di reati fiscali;</p>
<p>q) l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni, istruttorie, consultive, propositive o di coordinamento, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario alle vigenti raccomandazioni in termini di corporate governance, determinandone all'atto della costituzione i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà;</p>	<p>q) l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni, istruttorie, consultive, propositive o di coordinamento, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario alle vigenti raccomandazioni in termini di corporate governance, determinandone all'atto della costituzione i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà;</p>
<p>r) la verifica nel tempo che il sistema dei flussi informativi tra gli organi aziendali sia adeguato, completo e tempestivo;</p>	<p><del>r) la verifica nel tempo che il sistema dei flussi informativi tra gli organi aziendali sia adeguato, completo e tempestivo;</del></p>
<p>s) l'approvazione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, in conformità a</p>	<p><b>r) s) l'approvazione, ove di competenza, e in conformità con quanto previsto dalla</b></p>

<p>quanto previsto dalla procedura adottata dalla Società in adempimento alla normativa vigente in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati. Il Consiglio di Amministrazione può approvare le operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati di maggiore rilevanza anche in presenza di un parere contrario degli amministratori indipendenti purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, comma primo, n. 5 del Codice Civile, con deliberazione assunta dall'Assemblea con le maggioranze previste dalla normativa vigente ed in conformità alla procedura adottata dalla Società in materia di operazioni con parti correlate.</p>	<p><b>normativa interna</b>, delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, <b>in conformità a quanto previsto dalla procedura adottata dalla Società in adempimento alla normativa vigente in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati. Il Consiglio di Amministrazione può approvare le operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati di maggiore rilevanza anche in presenza di un parere contrario degli amministratori indipendenti purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, comma primo, n. 5 del Codice Civile, con deliberazione assunta dall'Assemblea con le maggioranze previste dalla normativa vigente ed in conformità alla procedura adottata dalla Società in materia di operazioni con parti correlate.</b></p>
<p>5. La concreta attuazione delle funzioni indicate alle precedenti lettere, l), m) e r) potrà essere delegata, in apposita sede, all'Amministratore Delegato, ove nominato.</p>	<p>5. La concreta attuazione delle funzioni indicate alle precedenti lettere l), <b>e m) e r)</b> potrà essere delegata, in apposita sede, all'Amministratore Delegato, ove nominato.</p>
<p>6. Sono altresì riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della banca, quale capogruppo del Gruppo Bancario, le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni da parte delle società controllate appartenenti al gruppo bancario nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo bancario e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.</p>	<p>6. <b>Sono È</b> altresì <b>riservate riservata</b> alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della <b>Banca</b>, quale capogruppo del <b>gruppo bancario, Gruppo Bancario,</b> <del>le</del> <b>decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni da parte delle società controllate appartenenti al gruppo bancario</b> nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo bancario e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.</p>
<p>7. Nei limiti consentiti dalla Legge e dallo Statuto il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni non esclusive ad uno o più Amministratori Delegati, stabilendone le attribuzioni e la durata in carica.</p>	<p>7. <del>Nei limiti consentiti dalla Legge e dallo Statuto</del> <b>Fermo restando quanto previsto dalla legge-Legge, dalle disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti, nonché dal paragrafo 4 del presente articolo,</b> il Consiglio di Amministrazione può delegare <b>proprie</b> attribuzioni non esclusive ad uno o più Amministratori Delegati, stabilendone le attribuzioni e la durata <b>in carica.</b></p>
<p>8. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, delegare, predeterminandone i limiti, poteri deliberativi in materia di erogazione e gestione del credito e di gestione corrente della Società ad amministratori e a dipendenti della Società in base alle funzioni o al grado ricoperto,</p>	<p>8. <b>Fermo quanto previsto dal paragrafo 4 del presente articolo, il</b> Consiglio di Amministrazione può, inoltre, delegare, predeterminandone i limiti, poteri deliberativi in materia di erogazione e gestione del credito e di gestione corrente della Società ad</p>

<p><i>singolarmente ovvero riuniti in comitati, composti anche eventualmente da personale delle società appartenenti al Gruppo Bancario.</i></p>	<p><i>amministratori e a dipendenti della Società in base alle funzioni o al grado ricoperto, singolarmente ovvero riuniti in comitati, composti anche eventualmente da personale delle società appartenenti al <b>gruppo bancario Gruppo Bancario</b>.</i></p>
<p><i>9. Con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'andamento della gestione e sulla attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento, nonché sulle decisioni assunte in tema di erogazione e gestione del credito, di cui dovrà essere resa un'informativa per importi globali. Il Consiglio determinerà altresì le modalità e la periodicità secondo le quali delle altre decisioni di maggior rilievo assunte dai soggetti delegati in materia di gestione corrente dovrà essere data notizia al Consiglio stesso.</i></p>	<p><i>9. Con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'andamento della gestione e sulla attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento, nonché sulle decisioni assunte in tema di erogazione e gestione del credito, di cui dovrà essere resa un'informativa per importi globali. Il Consiglio determinerà altresì le modalità e la periodicità secondo le quali delle altre decisioni di maggior rilievo assunte dai soggetti delegati in materia di gestione corrente dovrà essere data notizia al Consiglio stesso.</i></p>
<p><i>10. In caso di assoluta ed improrogabile urgenza, in mancanza di deleghe in materia all'Amministratore Delegato, il Presidente o chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto può assumere decisioni di competenza del Consiglio ad eccezione di quelle non delegabili ai sensi di legge. Le decisioni così assunte devono essere comunicate al Consiglio nella prima riunione successiva.</i></p>	<p><i>10. In caso di assoluta ed improrogabile urgenza, in mancanza di deleghe in materia all'Amministratore Delegato, il Presidente o chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto può assumere decisioni di competenza del Consiglio ad eccezione di quelle non delegabili ai sensi di legge. Le decisioni così assunte devono essere comunicate al Consiglio nella prima riunione successiva.</i></p>

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito quello che è, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, in grado di riflettere, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta dianzi illustrata.

*“L'Assemblea degli Azionisti di Banca Generali S.p.A., riunita in sede straordinaria*

– *vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell'ordine del giorno;*

*delibera*

1. *di approvare le modifiche all'art. 18, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dello Statuto sociale, così che lo stesso assuma il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata;*

2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori sociali e/o legali rappresentanti della Società, ogni più ampio potere necessario od opportuno per l'esecuzione della presente deliberazione, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese, nonché ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, per compiere ogni altra formalità per l'integrale esecuzione delle delibere".*

\*\*\*

### **1.2 Proposta di modifica dell'articolo 22, paragrafi 2, 3, 4 e 5. Semplificazione del processo relativo alla rappresentanza legale di Banca Generali.**

Nell'ambito del progetto di modifica dello Statuto, Banca Generali ha valutato di apportare minime modifiche all'Articolo 22 concernente la rappresentanza legale e la firma sociale. In particolare, oltre a minori modifiche puramente linguistiche, si propone la formalizzazione dell'utilizzo della firma digitale (paragrafo 4).

Le modifiche puntuali sono riflesse nella tabella che segue: nella colonna di sinistra è riportato il testo oggi vigente e nella colonna di destra il testo modificato di cui si propone l'approvazione (barrate e in grassetto nero le parti che si propone di eliminare, sottolineate e in grassetto rosso le parti che si propone di aggiungere).

Testo vigente	Testo proposto
<p align="center"><b>Articolo 22</b></p> <p><i>1. La rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ad ogni Autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.</i></p>	<p align="center"><b>Articolo 22</b></p> <p><i>1. La rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ad ogni Autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.</i></p>
<p><i>2. In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale spetta al Consigliere che lo sostituisce ai sensi del comma 4 dell'articolo 16. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'impedimento o dell'assenza di questi. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Delegato la rappresentanza legale spetta al Direttore Generale ai sensi di apposita delibera dell'organo amministrativo.</i></p>	<p><i>2. In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale spetta al Consigliere che lo sostituisce ai sensi del comma 4 dell'articolo 16. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'impedimento o dell'assenza di questi. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Delegato la rappresentanza legale spetta al Direttore Generale <del>ai sensi di apposita delibera dell'organo amministrativo</del>, <b>ove nominato.</b></i></p>
<p><i>3. La rappresentanza della Società, per singoli atti o categorie di atti, può essere conferita anche ad altri amministratori a dipendenti e a terzi mediante il rilascio di procure generali e speciali per singoli atti o categorie di atti.</i></p>	<p><i>3. <b>Il Consiglio di Amministrazione può conferire la</b> <del>La</del> rappresentanza della Società, per singoli atti o categorie di atti, <b>anche in via continuativa, può essere conferita</b> anche ad altri amministratori a dipendenti e a terzi <del>mediante il rilascio di procure generali e speciali per singoli atti o categorie di atti.</del></i></p>
<p><i>4. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare che determinati atti e corrispondenza vengano sottoscritti in tutto o in parte mediante riproduzione meccanica della firma.</i></p>	<p><i>4. <del>Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare che determinati atti e corrispondenza vengano sottoscritti in tutto o in parte</del> <b>La firma sociale può essere apposta anche</b> mediante riproduzione meccanica della firma <b>o in forma digitale.</b></i></p>
<p><i>5. Le copie e gli estratti di atti e documenti sociali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di Legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Presidente ovvero dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.</i></p>	<p><i>5. Le copie e gli estratti di atti e documenti sociali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di <b>legge Legge</b>, sono dichiarati conformi all'originale dal Presidente ovvero dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.</i></p>

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito quello che è, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, in grado di riflettere, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta dianzi illustrata.

“L'Assemblea degli Azionisti di Banca Generali S.p.A., riunita in sede straordinaria

– vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell'ordine del giorno;

*delibera*

1. *di approvare le modifiche all'art. 22, paragrafi 2, 3, 4 e 5, dello Statuto sociale, così che lo stesso assuma il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori sociali e/o legali rappresentanti della Società, ogni più ampio potere necessario od opportuno per l'esecuzione della presente deliberazione, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese, nonché ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, per compiere ogni altra formalità per l'integrale esecuzione delle delibere".*

\*\*\*

- 1.3 ***Proposta di ulteriori modifiche minori di fine tuning all'articolo 2 paragrafo 2, all'articolo 3 paragrafo 3, all'articolo 5 paragrafo 3, all'articolo 8 paragrafi 2 e 3, all'articolo 11, all'articolo 13 paragrafo 4, all'articolo 15 paragrafo 13, all'articolo 17 paragrafo 1 e 8, all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, all'articolo 23 paragrafi 2 e 3, all'articolo 25 paragrafo 2, all'articolo 26 e all'articolo 27.***

Da ultimo, come menzionato in premessa, si rappresenta che Banca Generali, con l'occasione, ha proceduto ad introdurre ulteriori minime modifiche di mera forma del testo per ragioni di chiarezza di linguaggio e omogeneità del testo.

Le suddette modifiche sono puntualmente riflesse nella tabella che segue: nella colonna di sinistra è riportato il testo oggi vigente e nella colonna di destra il testo modificato di cui si propone l'approvazione (barrate e in grassetto nero le parti che si propone di eliminare, sottolineate e in grassetto rosso le parti che si propone di aggiungere). Poiché tali modifiche non alterano nella sostanza gli articoli statutarî interessati, nella tabella che segue si riportano unicamente i paragrafi oggetto di proposta di modifica.

Testo vigente	Testo proposto
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b> <i>omissis</i></p> <p>2. Essa potrà, nei modi di Legge e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali e stabilimenti in genere nonché uffici di rappresentanza in altre località, sia in Italia che all'estero.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b> <i>omissis</i></p> <p>2. Essa potrà, nei modi di <b>Leggelegge</b> e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali e stabilimenti in genere nonché uffici di rappresentanza in altre località, sia in Italia che all'estero.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b> <i>omissis</i></p> <p>3. La Società può inoltre assumere direttamente o indirettamente partecipazioni in altre Società; può espletare qualsiasi attività e compiere qualsiasi operazione inerente, strumentale, connessa o utile al conseguimento dello scopo sociale e svolgere in genere qualsivoglia altra attività che sia dalla Legge riservata o consentita alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria.</p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b> <i>omissis</i></p> <p>3. La Società può inoltre assumere direttamente o indirettamente partecipazioni in altre Società; può espletare qualsiasi attività e compiere qualsiasi operazione inerente, strumentale, connessa o utile al conseguimento dello scopo sociale e svolgere in genere qualsivoglia altra attività che sia dalla <b>Leggelegge</b> riservata o consentita alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria.</p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b> <i>omissis</i></p> <p>3. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Esse possono essere trasferite ed assoggettate a vincoli reali nelle forme di Legge.</p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b> <i>omissis</i></p> <p>3. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Esse possono essere trasferite ed assoggettate a vincoli reali nelle forme di <b>Leggelegge</b>.</p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 8</b> <i>omissis</i></p> <p>2. Le deliberazioni da essa prese in conformità alla Legge e al presente Statuto vincolano tutti gli Azionisti, compresi quelli assenti o dissenzienti.</p> <p>3. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria o in sede straordinaria, a norma di Legge.</p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 8</b> <i>omissis</i></p> <p>2. Le deliberazioni da essa prese in conformità alla <b>Leggelegge</b> e al presente Statuto vincolano tutti gli Azionisti, compresi quelli assenti o dissenzienti.</p> <p>3. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria o in sede straordinaria, a norma di <b>Leggelegge</b>.</p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p>

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10</b></p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p> <p>2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. Gli stessi hanno facoltà di conferire la delega in via elettronica, in conformità alle vigenti disposizioni di Legge e regolamentari.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10</b></p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p> <p>2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. Gli stessi hanno facoltà di conferire la delega in via elettronica, in conformità alle vigenti disposizioni di <del>Legge</del><b>legge</b> e regolamentari.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 11</b></p> <p>1. Per la validità della costituzione delle Assemblee e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di Legge.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 11</b></p> <p>1. Per la validità della costituzione delle Assemblee e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di <del>Legge</del><b>legge</b>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b></p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p> <p>4. In merito alle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, all'Assemblea sono devolute, in conformità alla procedura adottata dalla Società in materia, le competenze stabilite dalla normativa vigente. In caso di urgenza collegata a situazione di crisi aziendale, l'Assemblea, con riferimento alle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati riservate alla sua competenza e che devono essere da questa autorizzate, delibera alle condizioni, nonché secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla vigente normativa e disciplinati nella predetta procedura della Società.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b></p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p> <p>4. In merito alle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, all'Assemblea sono devolute, in conformità alla <del>procedura</del><b>procedura politica</b> adottata dalla Società in materia, le competenze stabilite dalla normativa vigente. In caso di urgenza collegata a situazione di crisi aziendale, l'Assemblea, con riferimento alle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati riservate alla sua competenza e che devono essere da questa autorizzate, delibera alle condizioni, nonché secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla vigente normativa e disciplinati nella predetta <del>procedura</del><b>procedura politica</b> della Società.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 15</b></p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p> <p>13. <i>Qualora nel corso del mandato uno o più Consiglieri di Amministrazione vengano a mancare per qualsiasi ragione, si procede alla loro sostituzione a norma di Legge nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza di genere e di indipendenza stabilito dalla normativa vigente. Se l'amministratore cessato era stato tratto dalla lista di minoranza che aveva ottenuto il maggior numero di voti, la sostituzione viene effettuata nominando il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica ed appartenente al medesimo genere della medesima lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno, ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, con il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica ed appartenente al medesimo genere tratto, secondo l'ordine progressivo, tra i candidati della lista cui apparteneva il primo candidato non eletto. Il sostituto scade insieme agli Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio. Nel caso in cui sia cessato un Consigliere indipendente, il sostituto deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 15</b></p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p> <p>13. <i>Qualora nel corso del mandato uno o più Consiglieri di Amministrazione vengano a mancare per qualsiasi ragione, si procede alla loro sostituzione a norma di <b>Leggelegge</b> nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza di genere e di indipendenza stabilito dalla normativa vigente. Se l'amministratore cessato era stato tratto dalla lista di minoranza che aveva ottenuto il maggior numero di voti, la sostituzione viene effettuata nominando il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica ed appartenente al medesimo genere della medesima lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno, ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, con il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica ed appartenente al medesimo genere tratto, secondo l'ordine progressivo, tra i candidati della lista cui apparteneva il primo candidato non eletto. Il sostituto scade insieme agli Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio. Nel caso in cui sia cessato un Consigliere indipendente, il sostituto deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 17</b></p> <p>1. <i>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del Presidente o di chi ne fa le veci, di regola, una volta al mese e, comunque, ogni volta in cui se ne manifesti la necessità ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica o da ciascun sindaco, nei casi previsti dalla Legge, con la specificazione degli oggetti sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p> <p>8. <i>Di ogni seduta del Consiglio viene redatto processo verbale, sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario (o dal Notaio nei casi previsti dalla vigente normativa) e trascritto su apposito libro tenuto a norma di Legge.</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 17</b></p> <p>1. <i>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del Presidente o di chi ne fa le veci, di regola, una volta al mese e, comunque, ogni volta in cui se ne manifesti la necessità ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica o da ciascun sindaco, nei casi previsti dalla <b>Leggelegge</b>, con la specificazione degli oggetti sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p> <p>8. <i>Di ogni seduta del Consiglio viene redatto processo verbale, sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario (o dal Notaio nei casi previsti dalla vigente normativa) e trascritto su apposito libro tenuto a norma di <b>Leggelegge</b>.</i></p>

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 20</b></p> <p><i>1. Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla Legge.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p> <p><i>I Sindaci effettivi e supplenti, oltre ad essere in possesso dei requisiti di Legge previsti per gli esponenti aziendali che svolgono l'incarico di sindaco, non devono aver riportato una sentenza di condanna in relazione a un reato presupposto di cui al D.Lgs. 231/01 ovvero non devono aver riportato una sentenza di condanna per qualsiasi ulteriore delitto non colposo. Parimenti, i componenti del Collegio Sindacale, non devono essere destinatari di un decreto che dispone il giudizio per i medesimi reati e tale giudizio sia ancora in corso.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 20</b></p> <p><i>1. Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla <b>Leggelegge</b>.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p> <p><i>I Sindaci effettivi e supplenti, oltre ad essere in possesso dei requisiti di <b>Leggelegge</b> previsti per gli esponenti aziendali che svolgono l'incarico di sindaco, non devono aver riportato una sentenza di condanna in relazione a un reato presupposto di cui al D.Lgs. 231/01 ovvero non devono aver riportato una sentenza di condanna per qualsiasi ulteriore delitto non colposo. Parimenti, i componenti del Collegio Sindacale, non devono essere destinatari di un decreto che dispone il giudizio per i medesimi reati e tale giudizio sia ancora in corso.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 23</b></p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p> <p><i>2. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio, ai sensi di Legge.</i></p> <p><i>3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità a quanto previsto dall'art. 154<sup>bis</sup> del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 stabilendone i poteri ed i mezzi.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 23</b></p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p> <p><i>2. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio, ai sensi di <b>Leggelegge</b>.</i></p> <p><i>3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità a quanto previsto dall'art. 154<sup>bisbis</sup> del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 stabilendone i poteri ed i mezzi.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 25</b></p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p> <p><i>2. L'organo amministrativo potrà distribuire acconti sui dividendi in conformità alle disposizioni di Legge.</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 25</b></p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p> <p><i>2. L'organo amministrativo potrà distribuire acconti sui dividendi in conformità alle disposizioni di <b>Leggelegge</b>.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 26</b></p> <p><i>1. In qualsiasi tempo e per qualsiasi causa si dovesse addivenire allo scioglimento ed alla liquidazione della Società, si procederà secondo le norme di Legge.</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 26</b></p> <p><i>1. In qualsiasi tempo e per qualsiasi causa si dovesse addivenire allo scioglimento ed alla liquidazione della Società, si procederà secondo le norme di <b>Leggelegge</b>.</i></p>

Articolo 27	Articolo 27
<p><i>1. Per quanto non espressamente previsto nello Statuto sono richiamate le disposizioni di Legge.</i></p>	<p><i>1. Per quanto non espressamente previsto nello Statuto sono richiamate le disposizioni di <del>Legge</del>legge.</i></p>

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito quello che è, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, in grado di riflettere, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta dianzi illustrata.

*“L'Assemblea degli Azionisti di Banca Generali S.p.A., riunita in sede straordinaria*

– *vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell'ordine del giorno;*

*delibera*

1. *di approvare le modifiche minori di fine tuning all'art. 2 paragrafo 2, all'art. 3 paragrafo 3, all'art. 5 paragrafo 3, all'art. 8 paragrafi 2 e 3, all'art. 10, paragrafo 2, all'art. 11, all'art. 13 paragrafo 4, all'art. 15 paragrafo 13, all'art. 17 paragrafo 1 e 8, all'art. 20, paragrafi 1 e 2, all'art. 23 paragrafi 2 e 3, all'art. 25 paragrafo 2, all'art. 26 e all'art. 27 dello Statuto sociale, così che lo stesso, con riferimento ai paragrafi modificati, assuma il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori sociali e/o legali rappresentanti della Società, ogni più ampio potere necessario od opportuno per l'esecuzione della presente deliberazione, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese, nonché ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, per compiere ogni altra formalità per l'integrale esecuzione delle delibere”.*

Milano, 10 febbraio 2025

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE